

# **Ordinanza concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE)**

del 18 aprile 2007

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visto l'articolo 9 della legge federale del 9 marzo 1978<sup>1</sup> sulla protezione degli animali;

visto l'articolo 37 della legge federale del 9 ottobre 1992<sup>2</sup> sulle derrate alimentari;

visto l'articolo 25 capoverso 1 della legge del 1° luglio 1966<sup>3</sup> sulle epizoozie;

visto l'articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000<sup>4</sup> sugli agenti terapeutici;

in applicazione dell'allegato 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999<sup>5</sup> tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (di seguito Accordo),

*ordina:*

## **Capitolo 1: Disposizioni generali**

### **Art. 1** Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente ordinanza si applica all'importazione, al transito e all'esportazione di:

- a. animali;
- b. sperma animale, ovuli non fecondati ed embrioni;
- c. derrate alimentari di origine animale;
- d. derrate alimentari contenenti una parte di derrate alimentari di origine animale;
- e. sottoprodotti di origine animale;
- f. fieno e paglia; e
- g. altre sostanze che possono essere vettori di agenti epizootici.

**RS 916.443.10**

<sup>1</sup> **RS 455**

<sup>2</sup> **RS 817.0**

<sup>3</sup> **RS 916.40**

<sup>4</sup> **RS 812.21**

<sup>5</sup> **RS 0.916.026.81**

<sup>2</sup> Salvo diversa disposizione della presente ordinanza, si applicano l'ordinanza del 27 maggio 1981<sup>6</sup> sulla protezione degli animali, l'ordinanza del 27 giugno 1995<sup>7</sup> sulle epizootie, l'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>8</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso e l'ordinanza del 28 febbraio 2001<sup>9</sup> sulla protezione dei vegetali.

<sup>3</sup> Sono fatte salve le disposizioni dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>10</sup> sulla conservazione delle specie.

## Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *UFV*: l'Ufficio federale di veterinaria;
- b. *veterinario ufficiale*: i veterinari di frontiera incaricati dall'UFV;
- c. *posto d'ispezione frontaliero*: installazione destinata al servizio veterinario di confine presso un ufficio doganale;
- d. *Paesi terzi*: tutti i Paesi eccetto gli Stati membri dell'Unione europea;
- e. *importazione*: il trasporto di animali e prodotti animali nel territorio svizzero incluse le enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir) e le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione);
- f. *transito*: il trasporto di animali e prodotti animali attraverso il territorio doganale svizzero;
- g. *esportazione*: il trasporto di animali e prodotti animali in territorio doganale estero;
- h. *persona soggetta all'obbligo di dichiarazione*: persona di cui all'articolo 26 della legge del 18 marzo 2005<sup>11</sup> sulle dogane;
- i. *impresa che presta servizi di sdoganamento*: azienda di servizio che garantisce il collegamento tra le compagnie aeree e le imprese di spedizione;
- j. *partita*: un numero di animali della stessa specie o di prodotti animali dello stesso genere per i quali vale lo stesso certificato, che vengono trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, che provengono dallo stesso Stato o dalla stessa regione in caso di regionalizzazione per ragioni di polizia sanitaria, e sono destinati allo stesso destinatario;
- k. *DVCE*: il documento veterinario comune di entrata secondo il regolamento (CE) n. 282/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004<sup>12</sup> che adotta un documento per la dichiarazione ed il controllo veterinario degli animali che provengono dai paesi terzi e sono introdotti nella Comunità e il regolamento

<sup>6</sup> RS 455.1

<sup>7</sup> RS 916.401

<sup>8</sup> RS 817.02

<sup>9</sup> RS 916.20

<sup>10</sup> RS 453; RU 2007 ...

<sup>11</sup> RS 631.0; RU 2007 1411

<sup>12</sup> GU L 49 del 19.2.2004, pag. 11.

(CE) n. 136/2004 della Commissione del 22 gennaio 2004<sup>13</sup> che fissa le modalità dei controlli veterinari da effettuare ai posti d'ispezione frontaliere della Comunità sui prodotti importati da paesi terzi;

- l. *Traces*: il sistema informatico veterinario integrato di cui alla decisione 2004/292/CE della Commissione del 30 marzo 2004<sup>14</sup> relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE;
- m. *prodotto animale*: prodotto di cui all'articolo 1 capoverso 1 lettere b–g;
- n. *sottoprodotti di origine animale*: i corpi di animali nonché le carcasse di animali e i prodotti di origine animale non destinati all'uso alimentare, interi o in parti, greggi o trasformati;
- o. *OESA*: l'ordinanza del 23 giugno 2004<sup>15</sup> concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale;
- p. *condizioni d'importazione*: le disposizioni della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari ed eventualmente sull'allevamento di animali applicabili all'importazione di animali e sottoprodotti animali;
- q. *controllo veterinario di confine*: il controllo da parte del servizio veterinario di confine per verificare se sono rispettate le norme della legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari ed eventualmente sull'allevamento di animali;
- r. *certificato*: termine generico che indica i certificati ufficiali, i DVCE o i documenti commerciali allegati a una partita;
- s. *controllo documentale*: la verifica dei documenti prescritti quali permessi e certificati che accompagnano una partita di animali o prodotti animali;
- t. *controllo d'identità*: la verifica della concordanza fra i documenti prescritti e i marchi che figurano sugli animali o sui prodotti animali;
- u. *controllo fisico*: visita degli animali e controllo dei prodotti animali, con eventuale prelievo di campioni e analisi in laboratorio; per i prodotti animali ulteriore controllo dell'imballaggio, della temperatura e del valore pH.

### **Art. 3** Responsabilità per le partite e i documenti

<sup>1</sup> Chiunque importi, faccia transitare o esporti animali e prodotti animali è responsabile della conformità delle partite alle norme vigenti sulle loro caratteristiche e della completezza dei documenti.

<sup>2</sup> La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione garantisce che i documenti prescritti vengano presentati al servizio veterinario di confine o, se del caso, all'ufficio doganale.

<sup>13</sup> GU L 21 del 28.1.2004, pag. 11.

<sup>14</sup> GU L 94 del 31.03.2004, pag. 63.

<sup>15</sup> RS 916.441.22

<sup>3</sup> I documenti devono essere conservati dall'azienda di prima destinazione per tre anni.

#### **Art. 4**            Certificati

<sup>1</sup> A ogni partita va allegato l'originale del certificato.

<sup>2</sup> I certificati devono essere firmati dall'autorità competente o, se previsto, da una persona abilitata dell'impresa autorizzata all'emissione di tali certificati.

<sup>3</sup> I certificati devono soddisfare i requisiti formali di cui all'allegato 1.

#### **Art. 5**            *Traces*

<sup>1</sup> L'UFV partecipa al sistema *Traces*. Tale sistema collega le autorità veterinarie della Comunità europea e di determinati altri Paesi e fornisce informazioni sulla provenienza, il luogo di destinazione e l'identificazione degli animali e dei prodotti animali nonché sullo stato sanitario degli animali.

<sup>2</sup> L'UFV emana direttive tecniche sull'utilizzo di *Traces*.

#### **Art. 6**            Registrazione in *Traces*

<sup>1</sup> In *Traces* devono essere registrati:

- a. le autorità di cui all'articolo 7 capoverso 1;
- b. le persone fisiche e le persone giuridiche che importano animali e prodotti animali da Paesi terzi;
- c. le persone soggette all'obbligo di dichiarazione che dichiarano animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi;
- d. le aziende di destinazione di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi;
- e. le aziende di provenienza di animali destinati all'esportazione in Stati membri dell'Unione europea;
- f. le persone fisiche e le persone giuridiche che esportano animali in Stati membri dell'Unione europea;
- g. le persone fisiche e le persone giuridiche con domicilio in Svizzera che trasportano animali verso l'estero e dall'estero a titolo professionale.

<sup>2</sup> La registrazione dei dati di cui al capoverso 1 lettere a–c spetta all'UFV, quella di cui alle lettere d–g all'autorità cantonale competente.

<sup>3</sup> Per le derrate alimentari e i sottoprodotti di origine animale con un peso inferiore a 20 chilogrammi che vengono importati da Paesi terzi come bagaglio accompagnato la registrazione avviene, al più tardi, immediatamente prima del controllo veterinario di confine.

**Art. 7** Accesso a *Traces*

<sup>1</sup> Hanno accesso a *Traces* l'UFV, inclusi i posti d'ispezione frontalieri, l'Ufficio federale della sanità pubblica, gli uffici dei veterinari cantonali e dei chimici cantonali, i veterinari ufficiali e gli ispettori delle derrate alimentari.

<sup>2</sup> I Cantoni sono tenuti a garantire l'accesso a *Traces* e a provvedere alle necessarie registrazioni e annotazioni. Essi disciplinano le competenze.

<sup>3</sup> Le persone fisiche e giuridiche registrate hanno accesso ai dati relativi alle partite inviate da loro stessi o su loro incarico e possono completare o modificare tali dati.

<sup>4</sup> Per accedere a *Traces* occorre dimostrare di aver seguito un corso di formazione. Se la formazione viene impartita dall'UFV, i partecipanti devono rimborsare all'UFV le spese sostenute. Se la formazione viene impartita dall'Ufficio federale della sanità pubblica, le spese vanno rimborsate a quest'ultimo. Le autorità cantonali non versano alcuna indennità.

**Art. 8** Mezzi di trasporto, impianti e dispositivi

Tutti i mezzi di trasporto, gli impianti, i dispositivi e le apparecchiature utilizzati per il trasporto internazionale di animali e prodotti animali devono essere mantenuti puliti e, se necessario, disinfettati.

**Capitolo 2: Importazione****Sezione 1: Disposizioni generali****Art. 9** Principio

<sup>1</sup> Al momento dell'importazione gli animali e i prodotti animali devono soddisfare le condizioni d'importazione.

<sup>2</sup> Possono essere importati gli animali e i prodotti animali:

- a. provenienti dall'Unione europea, se provengono da aziende autorizzate dagli Stati membri per lo scambio intracomunitario;
- b. provenienti da Paesi terzi o da determinate regioni di essi, se provengono da aziende autorizzate all'importazione dalla Comunità europea.
- c. per i quali il Dipartimento federale dell'economia (DFE) non ha pubblicato i riferimenti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza 18 aprile 2007<sup>16</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi o di cui all'articolo 8 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>17</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi.

<sup>16</sup> RS 916.443.12; RU 2007 ...

<sup>17</sup> RS 916.443.13; RU 2007 ...

**Art. 10** Trasporto diretto di animali

<sup>1</sup> Dopo l'immissione in libera pratica, gli animali devono essere trasportati direttamente nel luogo di destinazione.

<sup>2</sup> Se vengono trasportati ruminanti, gallinacei (*Galliformes*), palmipedi (*Anseriformes*) e struzioniformi (*Struthioniformes*,) non possono essere caricati altri animali.

**Art. 11** Bestiame da macello

<sup>1</sup> Le disposizioni dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>18</sup> concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC) si applicano anche per l'importazione di bestiame da macello.

<sup>2</sup> Gli animali possono essere introdotti soltanto in grandi aziende di cui all'articolo 3 lettera k OMCC.

**Art. 12** Distruzione di materiale da imballaggio, stame e fieno

Dopo l'arrivo è necessario provvedere all'eliminazione innocua di paglia e altri prodotti agricoli simili che sono serviti da materiale d'imballaggio per le partite di importazione nonché di stame e fieno provenienti dai mezzi di trasporto degli animali.

**Sezione 2: Importazione dall'Unione europea****Art. 13** Condizioni

L'importazione di animali e prodotti animali provenienti dall'Unione europea è disciplinata dalle disposizioni delle appendici 2 e 6 dell'allegato 11 dell'Accordo.

**Art. 14** Permesso

<sup>1</sup> Per l'importazione di animali e prodotti animali provenienti dall'Unione europea non è necessario un permesso dell'UFV, a eccezione delle partite elencate al capoverso 2.

<sup>2</sup> Il permesso è richiesto per:

- a. l'importazione temporanea di ruminanti, gallinacei (*Galliformes*), palmipedi (*Anseriformes*) e struzioniformi (*Struthioniformes*) a scopo di esposizione;
- b. l'importazione di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 4 e 5 OESA<sup>19</sup>.

<sup>18</sup> RS 817.190

<sup>19</sup> RS 916.441.22

<sup>3</sup> Il permesso viene rilasciato se:

- a. è comprovato che la situazione epizootologica nel territorio d'origine è favorevole oppure sono state prese misure appropriate contro l'introduzione delle epizootie; e
- b. sono soddisfatti i requisiti posti dalla presente ordinanza.

<sup>4</sup> L'UFV rilascia i permessi di cui al capoverso 2 lettera b d'intesa con le autorità competenti del Paese esportatore. L'UFV può negare o revocare i permessi se:

- a. sussiste il rischio elevato di introdurre un'epizootia con i sottoprodotti di origine animale;
- b. per l'eliminazione a livello nazionale è necessario impiegare la capacità complessiva degli impianti di eliminazione.

#### **Art. 15** Certificati necessari

<sup>1</sup> Per l'importazione di animali dall'Unione europea, a eccezione degli animali da compagnia di cui all'articolo 3 capoverso 2 dell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>20</sup> concernente l'importazione di animali da compagnia i certificati richiesti devono essere rilasciati mediante *Traces*.

<sup>2</sup> Se per l'importazione di partite di prodotti animali provenienti dall'Unione europea sono previsti certificati *Traces* o particolari documenti commerciali, i rispettivi testi sono pubblicati in Internet<sup>21</sup>.

<sup>3</sup> Se nel diritto della Comunità europea non sono previsti certificati, questi ultimi possono essere prescritti dall'UFV qualora ragioni di polizia sanitaria lo richiedano.

<sup>4</sup> Se non sono previsti i certificati di cui ai capoversi 2 e 3, gli animali e i prodotti animali devono essere accompagnati da un documento commerciale contenente i dati seguenti:

- a. la quantità, la specie animale o la natura degli animali o dei prodotti animali;
- b. l'azienda di provenienza o di fabbricazione;
- c. l'azienda di destinazione;
- d. se del caso, indicazioni relative a requisiti particolari per il trasporto degli animali o dei prodotti animali.

#### **Art. 16** Sorveglianza veterinaria ufficiale

<sup>1</sup> L'importazione di ruminanti, gallinacci (*Galliformes*), palmipedi (*Anseriformes*) e struzioniformi (*Struthioniformes*) deve essere notificata al veterinario cantonale con almeno sei giorni di anticipo.

<sup>2</sup> Il veterinario cantonale può disporre una sorveglianza veterinaria ufficiale per questi animali.

<sup>20</sup> RS 916.443.14; RU 2007 ...

<sup>21</sup> [http://www.bvet.admin.ch/ein\\_ausfuhr/index.html?lang=it](http://www.bvet.admin.ch/ein_ausfuhr/index.html?lang=it)

<sup>3</sup> Il detentore degli animali nel luogo di destinazione deve comunicare il loro arrivo al veterinario cantonale entro 24 ore.

#### **Art. 17** Estivazione, svernamento, pascolo giornaliero

L'estivazione, lo svernamento e il pascolo giornaliero sono regolati dalle disposizioni dell'appendice 5 dell'allegato 11 dell'Accordo.

#### **Art. 18** Controllo al confine

<sup>1</sup> Gli animali e i prodotti animali provenienti dai Paesi membri dell'Unione europea non sono controllati dal servizio veterinario di confine. Ciò vale anche per gli animali e i prodotti animali provenienti da Paesi terzi, purché al confine esterno dell'Unione europea siano stati effettuati il controllo documentale, il controllo d'identità e il controllo fisico.

<sup>2</sup> L'ufficio doganale controlla i certificati *Traces* per ruminanti, gallinacci, (*Galliformes*), palmipedi (*Anseriformes*) e struzioniformi (*Struthioniformes*). Se questi certificati mancano o non sono completi, l'ufficio doganale lo segnala all'UFV.

<sup>3</sup> L'Amministrazione delle dogane può richiedere assistenza agli uffici cantonali designati dall'UFV e dall'Ufficio federale della sanità pubblica in caso di sospetta infrazione alla legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari.

<sup>4</sup> L'UFV può stipulare convenzioni con i Cantoni sullo svolgimento dei controlli degli animali e prodotti animali provenienti dall'estero da parte dei veterinari ufficiali.

#### **Art 19** Importazione nel traffico turistico

Per le derrate alimentari di origine animale o contenenti una parte di derrate alimentari di origine alimentare che vengono importate nel traffico turistico non è necessario un certificato.

### **Sezione 3: Importazione da Paesi terzi**

#### **Art. 20**

<sup>1</sup> L'importazione di animali e prodotti animali provenienti da Paesi terzi è disciplinata dall'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>22</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi, dall'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>23</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi e dall'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>24</sup> concernente l'importazione di animali da compagnia.

<sup>22</sup> RS 916.443.12; RU 2007 ...

<sup>23</sup> RS 916.443.13; RU 2007 ...

<sup>24</sup> RS 916.443.14; RU 2007 ...

<sup>2</sup> L'ufficio doganale controlla il DVCE o il certificato per i ruminanti, i gallinacci (*Galliformes*), i palmipedi (*Anseriformes*) e gli struzioniformi (*Struthioniformes*) se questi animali vengono trasportati in Svizzera da Paesi terzi. Se tali certificati mancano o non sono completi, l'ufficio doganale lo segnala all'UFV.

## Capitolo 3: Transito

### Art. 21 Partite provenienti dall'Unione europea

Le partite provenienti da Stati membri dell'Unione europea che transitano attraverso la Svizzera a destinazione di un altro Stato membro dell'Unione europea non devono essere controllate dal servizio veterinario di confine.

### Art. 22 Partite provenienti da Paesi terzi

Le partite provenienti da Paesi terzi che transitano attraverso la Svizzera a destinazione di altri Paesi terzi sono disciplinate dall'ordinanza 18 aprile 2007<sup>25</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi, dall'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>26</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi e dall'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>27</sup> concernente l'importazione di animali da compagnia.

## Capitolo 4: Esportazione

### Sezione 1: Esportazione verso l'Unione europea

#### Art. 23 Principio

<sup>1</sup> L'esportazione di animali e prodotti animali verso Stati membri dell'Unione europea è soggetta alle disposizioni dell'Accordo e della legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali e sulle derrate alimentari.

<sup>2</sup> Se prescritto dall'Unione europea, le partite d'esportazione di animali devono essere notificate mediante *Traces* dall'ufficio doganale competente, che rilascia un certificato. Il certificato accompagna la partita fino al luogo di destinazione.

<sup>3</sup> Se prescritto dalla Comunità europea, per le partite d'esportazione di prodotti animali l'ufficio cantonale competente rilascia un certificato oppure l'azienda di provenienza redige un documento commerciale. Il certificato o il documento commerciale accompagna la partita fino al luogo di destinazione.

<sup>25</sup> RS 916.443.12; RU 2007 ...

<sup>26</sup> RS 916.443.13; RU 2007 ...

<sup>27</sup> RS 916.443.14; RU 2007 ...

**Art. 24** Uova da cova

Le uova da cova e gli imballaggi utilizzati per la spedizione di tali uova verso Stati membri dell'Unione europea devono essere muniti di un codice di provenienza composto dalle lettere CH-... e dal numero dell'azienda di provenienza.

**Art. 25** Sottoprodotti di origine animale

<sup>1</sup> I sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 di cui agli articoli 4 e 5 OESA<sup>28</sup> e della categoria 3 di cui all'articolo 6 lettere a e b OESA possono essere esportati nell'Unione europea unicamente con un permesso dell'UFV.

<sup>2</sup> L'UFV rilascia il permesso se:

- a. non vi si oppongono motivi di polizia sanitaria e viene garantito il rispetto delle condizioni d'importazione del Paese di destinazione;
- b. il richiedente prova che, in caso di restrizioni alle importazioni da parte del Paese di destinazione, può eliminare i sottoprodotti di origine animale in Svizzera ai sensi dell'articolo 39 OESA;
- c. l'eliminazione transfrontaliera di sottoprodotti di origine animale delle categorie 1 e 2 è stata concordata con il Paese di destinazione.

<sup>3</sup> L'UFV sottopone la domanda di esportazione, per rapporto e preavviso, al veterinario cantonale competente per lo stabilimento di eliminazione di cui al capoverso 2 lettera b.

<sup>4</sup> Il permesso è concesso a condizione che la quantità di sottoprodotti di origine animale esportata venga notificata ogni mese all'UFV.

<sup>5</sup> È fatta salva l'autorizzazione concernente i rifiuti rilasciata dall'Ufficio federale dell'ambiente sulla base della legge del 7 ottobre 1983<sup>29</sup> sulla protezione dell'ambiente.

**Sezione 2: Esportazione verso Paesi terzi****Art. 26** Verifica delle condizioni d'esportazione e dei certificati

<sup>1</sup> Vanno sottoposti all'UFV per verifica:

- a. i certificati per l'esportazione di animali e prodotti animali;
- b. le condizioni di polizia delle epizoozie del Paese di destinazione, qualora queste debbano essere adempiute in Svizzera.

<sup>2</sup> L'UFV autorizza i modelli dei certificati e le condizioni se non contengono norme incompatibili con la legislazione svizzera sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali e sulle epizoozie. L'UFV può prescrivere l'impiego di moduli ufficiali per i certificati.

<sup>28</sup> RS 916.441.22

<sup>29</sup> RS 814.01

<sup>3</sup> Su richiesta del Paese di destinazione, l'UFV può autorizzare condizioni non previste nella legislazione sulle epizootie, in particolare:

- a. altri procedimenti di fabbricazione, controllo e identificazione;
- b. altri requisiti per i locali e le attrezzature;
- c. il controllo veterinario di aziende alimentari diverse da macelli e stabilimenti di sezionamento.

<sup>4</sup> L'UFV informa l'autorità competente del Paese di destinazione sui motivi per cui i prodotti animali in questione non possono essere immessi in commercio in Svizzera, sottoponendole le condizioni sotto forma di progetto.

<sup>5</sup> Il permesso di cui al capoverso 3 viene rilasciato se:

- a. i prodotti animali non sono nocivi alla salute;
- b. le autorità competenti del Paese di destinazione hanno espressamente approvato le condizioni.

#### **Art. 27** Riconoscimento come azienda esportatrice

<sup>1</sup> Su richiesta dell'azienda interessata, l'autorità cantonale competente effettua la procedura di riconoscimento e la sorveglianza se il Paese di destinazione degli animali o dei prodotti animali esige il riconoscimento ufficiale dell'azienda come azienda esportatrice.

<sup>2</sup> Il riconoscimento viene rilasciato se l'azienda soddisfa i requisiti della legislazione sulle epizootie, sulle derrate alimentari, sulla protezione degli animali ed altri eventuali requisiti previsti dalla legislazione del Paese di destinazione.

<sup>3</sup> In presenza di un'autorizzazione di cui all'articolo 13 dell'ordinanza del 23 novembre 2005<sup>30</sup> sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso, il riconoscimento come azienda esportatrice deve essere coordinato con tale autorizzazione.

<sup>4</sup> L'autorità cantonale competente comunica all'UFV la lista dei riconoscimenti rilasciati. Quest'ultimo tiene un registro delle aziende esportatrici riconosciute.

#### **Art. 28** Controllo delle condizioni d'esportazione

I Cantoni controllano il rispetto delle condizioni d'esportazione ed emettono i certificati di cui all'articolo 26 capoverso 2.

#### **Art. 29** Controllo veterinario di confine

Il servizio veterinario di confine può controllare le partite d'esportazione di animali e prodotti animali se esiste il sospetto che non siano conformi alla legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali, sull'allevamento di animali o sulle derrate alimentari.

<sup>30</sup> RS 817.02

**Art. 30** Costi

I costi delle formalità amministrative relative all'esportazione di animali e prodotti animali sono a carico del richiedente.

**Art. 31** Dispositivi medici

Se il Paese di destinazione richiede un controllo veterinario ufficiale per l'esportazione di dispositivi medici ai sensi all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 15 dicembre 2000<sup>31</sup> sugli agenti terapeutici, si applicano gli articoli 26-30 della presente ordinanza.

**Art. 32** Sottoprodotti di origine animale

All'esportazione di sottoprodotti di origine animale verso Paesi terzi si applica per analogia l'articolo 25.

**Capitolo 5: Organizzazione esecutiva****Art. 33** UFV

<sup>1</sup> L'UFV gestisce un servizio veterinario di confine. Può far ricorso a esperti.

<sup>2</sup> Se richiesto da motivi di polizia sanitaria, in aggiunta ai provvedimenti previsti dalla presente ordinanza, l'UFV può:

- a. prescrivere altri provvedimenti profilattici per l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali;
- b. prescrivere ulteriori controlli degli animali e dei prodotti animali da parte del servizio veterinario di confine;
- c. vietare l'importazione, il transito e l'esportazione di determinati animali e prodotti animali; e
- d. revocare i permessi.

<sup>3</sup> L'UFV può far controllare da esperti la situazione epizootologica e le condizioni igieniche o di protezione degli animali nei Paesi che esportano animali e prodotti animali verso la Svizzera. Una parte appropriata dei relativi costi può essere fatturata agli importatori. Questi ultimi devono essere informati preventivamente sui costi previsti.

**Art. 34** Servizio veterinario di confine

<sup>1</sup> Il servizio veterinario di confine effettua i controlli prescritti ai posti d'ispezione frontalieri riconosciuti presso gli aeroporti internazionali.

<sup>31</sup> RS 812.21

<sup>2</sup> Il servizio veterinario di confine comprende:

- a. una centrale;
- b. un veterinario ufficiale dirigente presso ogni posto d'ispezione frontaliero;
- c. veterinari ufficiali;
- d. assistenti specializzati ufficiali.

<sup>3</sup> I veterinari ufficiali dirigenti sono responsabili dell'attività e dei controlli nei posti d'ispezione frontalieri. Essi provvedono affinché ai controlli sia presente un numero sufficiente di veterinari ufficiali e, se necessario, di assistenti specializzati ufficiali.

<sup>4</sup> I veterinari ufficiali possono far ricorso agli assistenti specializzati per:

- a. lo svolgimento del controllo documentale, del controllo d'identità e del controllo fisico;
- b. il prelievo di campioni; e
- c. l'espletamento di mansioni e altre procedure amministrative.

<sup>5</sup> D'intesa con l'Ufficio federale della sanità pubblica, l'UFV emana direttive tecniche destinate al servizio veterinario di confine concernenti:

- a. le modalità di esecuzione del controllo documentale, del controllo d'identità e del controllo fisico;
- b. i moduli da utilizzare;
- c. la trasmissione di informazioni e atti;
- d. l'archiviazione; e
- e. la presentazione di rapporti all'UFV e all'Ufficio federale della sanità pubblica.

**Art. 35** Formazione, perfezionamento e aggiornamento nel servizio veterinario di confine

<sup>1</sup> Le persone di cui all'articolo 34 capoverso 2 lettere b–d devono avere conseguito una formazione di cui all'ordinanza del 24 gennaio 2007<sup>32</sup> concernente la formazione, il perfezionamento e l'aggiornamento delle persone impiegate nel Servizio veterinario pubblico.

<sup>2</sup> Gli assistenti specializzati ufficiali sono formati dai veterinari ufficiali.

<sup>3</sup> I veterinari dirigenti tengono un registro sulla formazione.

<sup>4</sup> L'UFV organizza, in collaborazione con l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Amministrazione delle dogane, corsi di formazione e perfezionamento per il servizio veterinario di confine sull'esecuzione della legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e della legislazione doganale.

<sup>32</sup> RS 916.402; RU 2007 561

**Art. 36** Posti d'ispezione frontalieri

<sup>1</sup> I posti d'ispezione frontalieri devono trovarsi nell'area ufficiale di un ufficio doganale di cui all'articolo 29 capoverso 1 lettera c della legge del 18 marzo 2005<sup>33</sup> sulle dogane.

<sup>2</sup> Un posto d'ispezione frontaliero deve disporre delle installazioni necessarie allo svolgimento dei controlli da parte del servizio veterinario di confine. Le installazioni devono essere sistemate in modo da consentire procedure di lavoro continue, in cui sia escluso il rischio di contaminazione delle partite e sia garantita la separazione delle partite controllate da quelle non controllate.

<sup>3</sup> I requisiti dei locali, delle installazioni e degli impianti sono definiti nell'allegato 2. L'UFV stabilisce quali installazioni tecniche devono essere presenti.

<sup>4</sup> Gli esercenti degli aeroporti mettono a disposizione i locali, le installazioni e gli impianti necessari. L'UFV corrisponde loro un'adeguata pigione.

<sup>5</sup> L'UFV, d'intesa con l'Amministrazione delle dogane, riconosce un posto d'ispezione frontaliero se sono soddisfatti i requisiti dei capoversi 1-4. Dopo aver consultato gli esercenti degli aeroporti, stabilisce nel riconoscimento:

- a. gli orari di presenza del servizio veterinario di confine;
- b. le categorie di animali e prodotti animali che possono essere controllati;
- c. le derrate alimentari non menzionate all'articolo 1 capoverso 1 lettere c e d, ma che possono parimenti essere controllate nei locali del posto d'ispezione frontaliero.

<sup>6</sup> L'UFV revoca il riconoscimento se i requisiti non sono più soddisfatti.

<sup>7</sup> Il servizio veterinario di confine può ordinare la pulizia e la disinfezione di mezzi di trasporto, impianti, installazioni e apparecchiature e il divieto di caricamento su mezzi di trasporto inadatti.

**Art. 37** Uffici doganali

<sup>1</sup> Gli uffici doganali provvedono affinché gli animali e i prodotti animali che vengono dichiarati all'importazione:

- a. siano presentati al servizio veterinario di confine se è prescritto un controllo veterinario di confine;
- b. lascino l'area ufficiale soltanto se:
  1. sono stati rilasciati dal servizio veterinario di confine, e
  2. le tasse di cui all'articolo 43 o eventuali cauzioni sono state versate o il pagamento è garantito.

<sup>2</sup> Su richiesta, l'Amministrazione federale delle dogane fornisce all'UFV informazioni riguardo ai fatti importanti per l'esecuzione della presente ordinanza, gli consente di esaminare gli atti e gli comunica tutte le informazioni utili sull'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali.

<sup>33</sup> RS 631.0; RU 2007 1411

**Art. 38** Coordinamento

<sup>1</sup> Il servizio veterinario di confine collabora con gli altri organi di controllo e con altri servizi per registrare, ai fini di un controllo veterinario completo, tutte le informazioni utili sugli animali e i prodotti animali oggetto d'importazione, transito ed esportazione, in particolare:

- a. le informazioni a disposizione degli uffici doganali;
- b. le informazioni sui manifesti di carico degli aeromobili, sulle lettere di vettura aerea e su altri documenti di trasporto;
- c. altre informazioni sulle partite soggette all'obbligo di controllo accessibili alle imprese che prestano servizi di sdoganamento su incarico degli esercenti di aeroporti.

<sup>2</sup> Il servizio veterinario di confine ha accesso anche ai rispettivi sistemi elettronici di elaborazione dati.

**Capitolo 6: Controlli e misure****Art. 39** Controllo veterinario di confine

<sup>1</sup> Il DFE stabilisce per quali voci della tariffa doganale<sup>34</sup> è prescritto un controllo veterinario di confine.

<sup>2</sup> Il controllo veterinario di confine include il controllo documentale, il controllo d'identità e il controllo fisico.

<sup>3</sup> Durante lo svolgimento dei controlli deve essere presente un veterinario ufficiale. Quest'ultimo è responsabile della decisione finale.

<sup>4</sup> Prima di effettuare un controllo il servizio veterinario di confine esamina i dati sulla provenienza e la destinazione di una partita, sull'azienda di provenienza e sull'esistenza di eventuali contestazioni.

<sup>5</sup> Se viene prelevato un campione, la decisione sul rilascio di una partita può essere differita fino all'esito dell'esame. Se gli animali o i prodotti animali vengono bloccati al posto d'ispezione frontaliero, i campioni devono essere esaminati quanto prima. Il prelievo di campioni non dà luogo a risarcimenti.

**Art. 40** Rilascio di partite

<sup>1</sup> Le partite vengono rilasciate per l'importazione o il transito solo se soddisfano le condizioni di importazione o di transito. Il veterinario ufficiale conferma il rilascio di una partita proveniente da un Paese terzo mediante un'annotazione nel DVCE.

<sup>34</sup> RS 632.10 all.

<sup>2</sup> Se necessario, il veterinario ufficiale decide e annota nel DVCE:

- a. il rilascio con riserva;
- b. il trasporto nel rispetto di determinate condizioni di sicurezza; o
- c. la quarantena.

#### **Art. 41** Contestazione di partite

<sup>1</sup> Il servizio veterinario di confine contesta le partite di animali e prodotti animali non regolamentari.

<sup>2</sup> Il servizio veterinario di confine decide e registra nel DVCE una delle misure seguenti:

- a. respingimento;
- b. trattamento;
- c. sequestro; o
- d. confisca.

<sup>3</sup> Il servizio veterinario di confine decide a seconda della situazione e dopo aver sentito la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione.

<sup>4</sup> La disposizione delle misure è regolata dall'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>35</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi e dall'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>36</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi.

<sup>5</sup> Il servizio veterinario di confine annulla i certificati apponendo su ogni pagina un timbro rosso che contiene in un riquadro rettangolare la parola RESPINTO in lettere maiuscole di 15 millimetri di altezza.

#### **Art. 42** Rafforzamento dei controlli

<sup>1</sup> In caso di infrazione o sospetto di infrazione alla legislazione sulle epizootie, sulla protezione degli animali o sulle derrate alimentari, i controlli da parte del servizio veterinario di confine devono essere rafforzati.

<sup>2</sup> In caso di infrazione grave o ripetuta in relazione con prodotti animali, l'UFV dispone un rafforzamento dei controlli per tutte le partite aventi la stessa provenienza. Esso ordina il sequestro delle dieci partite successive e il loro rilascio soltanto in caso di esito favorevole degli esami di laboratorio. L'UFV collabora con i dirigenti dei posti d'ispezione frontaliere dell'Unione europea e coordina la registrazione delle dieci partite da sequestrare.

<sup>35</sup> RS 916.443.12; RU 2007 ...

<sup>36</sup> RS 916.443.13; RU 2007 ...

## Capitolo 7: Tasse

### Art. 43

<sup>1</sup> Le tasse per le prestazioni di servizi dell'UFV sono disciplinate dall'ordinanza del 30 ottobre 1985<sup>37</sup> sulle tasse dell'Ufficio federale di veterinaria.

<sup>2</sup> Sono a carico della persona soggetta all'obbligo di dichiarazione i costi per:

- a. i controlli veterinari di confine delle partite provenienti da Paesi terzi e destinate alla Svizzera, a uno Stato membro dell'Unione europea o a un Paese terzo;
- b. le misure di quarantena;
- c. la custodia, la riesportazione, la macellazione o l'abbattimento degli animali e l'eliminazione delle carcasse;
- d. in caso di riesportazione, il controllo delle partite respinte da un Paese terzo;  
e
- e. l'immagazzinamento, la riesportazione, l'eliminazione o la destinazione ad altri scopi.

<sup>3</sup> Le tasse vengono riscosse dall'Amministrazione delle dogane se le partite sono soggette alla legislazione sulle dogane. Per le partite provenienti da Paesi terzi in transito per via aerea l'UFV riscuote le tasse dalle imprese che prestano servizi di sdoganamento.

<sup>4</sup> I Cantoni possono riscuotere tasse conformemente al diritto cantonale per le prestazioni di servizi fornite in esecuzione della presente ordinanza. È fatto salvo l'articolo 45 della legge del 9 ottobre 1992<sup>38</sup> sulle derrate alimentari.

## Capitolo 8: Disposizioni procedurali

### Art. 44 Decisioni

I permessi e le altre decisioni menzionate nella presente ordinanza sono disciplinati dalla legge federale del 20 dicembre 1968<sup>39</sup> sulla procedura amministrativa.

### Art. 45 Rimedi giuridici

<sup>1</sup> Contro le decisioni del servizio veterinario di confine la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e il proprietario degli animali o dei prodotti animali contestati possono fare opposizione per scritto presso l'UFV entro dieci giorni. L'opposizione non ha effetto sospensivo; quest'ultimo può essere accordato dall'UFV su domanda.

<sup>37</sup> RS 916.472

<sup>38</sup> RS 817.0

<sup>39</sup> RS 172.021

<sup>2</sup> I ricorsi e le opposizioni rientranti nel campo d'applicazione della legge del 9 ottobre 1992<sup>40</sup> sulle derrate alimentari sono disciplinati dagli articoli 52 e 55 di detta legge.

**Art. 46** Importazione, transito ed esportazione illegali di animali e prodotti animali

<sup>1</sup> Il servizio veterinario di confine trasmette alle autorità inquirenti competenti i casi di sospetta infrazione. Esso sequestra in via precauzionale gli animali o i prodotti animali importati illegalmente se sono scoperti al passaggio del confine o immediatamente dopo e non sono già stati sequestrati dall'Amministrazione delle dogane.

<sup>2</sup> L'autorità che conduce un'inchiesta penale amministrativa sequestra gli animali o i prodotti animali importati illegalmente scoperti in Svizzera e informa le autorità cantonali competenti per l'esecuzione della legislazione sulle epizoozie e sulle derrate alimentari nonché l'Amministrazione delle dogane. Queste prendono immediatamente i provvedimenti d'urgenza per salvaguardare la salute umana e degli animali, quali la quarantena, ulteriori analisi, la macellazione, l'abbattimento o l'eliminazione secondo le disposizioni dell'OESA<sup>41</sup>.

<sup>3</sup> Se scoprono in Svizzera animali o prodotti animali importati illegalmente, le autorità cantonali li sequestrano, prendono immediatamente i provvedimenti d'urgenza per salvaguardare la salute umana e animale e denunciano i fatti all'UFV. Se è già stata avviata un'inchiesta penale amministrativa, l'autorità che conduce l'inchiesta sequestra, per quanto possibile, gli animali o i prodotti animali e prende le misure necessarie dopo aver consultato le autorità cantonali.

<sup>4</sup> L'autorità che ha ordinato il sequestro custodisce gli animali e i prodotti animali sequestrati in un luogo da essa designato, a spese e a rischio della parte in causa. Essa dispone le misure necessarie per salvaguardare la salute umana e degli animali.

**Art. 47** Notifica di infrazioni

Il veterinario ufficiale notifica all'autorità inquirente le infrazioni gravi alla legislazione sulle epizoozie, sulla protezione degli animali, sulle derrate alimentari e sull'allevamento del bestiame, in particolare quelle concernenti:

- a. l'identità e la provenienza degli animali o dei prodotti animali;
- b. la tutela della salute umana e animale; o
- c. il rispetto dei valori limite di sostanze estranee.

**Art. 48** Perseguimento penale

<sup>1</sup> L'articolo 52 capoverso 2 della legge del 1° luglio 1966<sup>42</sup> sulle epizoozie si applica alle infrazioni alla presente ordinanza commesse al confine doganale. L'articolo 32

<sup>40</sup> RS 817.0

<sup>41</sup> RS 916.441.22

<sup>42</sup> RS 916.40

capoverso 2 della legge del 9 marzo 1978<sup>43</sup> sulla protezione degli animali si applica alle infrazioni agli articoli 66a e 66b dell'ordinanza del 27 maggio 1981<sup>44</sup> sulla protezione degli animali. Ove fosse simultaneamente commessa un'infrazione alla legge del 18 marzo 2005<sup>45</sup> sulle dogane, l'inchiesta è condotta dall'Amministrazione delle dogane, se del caso con la partecipazione dell'UFV.

<sup>2</sup> L'Amministrazione delle dogane notifica ed esegue su incarico dell'UFV i decreti penali e le decisioni penali per infrazioni che sono state oggetto di un'inchiesta da parte della stessa.

## Capitolo 9: Disposizioni finali

### Art. 49 Esecuzione

<sup>1</sup> L'esecuzione della presente ordinanza spetta al DFE e al Dipartimento federale delle finanze e, a livello tecnico, all'UFV e all'Amministrazione delle dogane.

<sup>2</sup> L'UFV emana le disposizioni d'esecuzione di carattere tecnico necessarie per assicurare un'esecuzione adeguata e uniforme.

### Art. 50 Diritto previgente: abrogazione

Fatto salvo l'articolo 53 capoverso 3, l'ordinanza del 20 aprile 1988<sup>46</sup> concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali è abrogata.

### Art. 51 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato 3.

### Art. 52 Disposizioni transitorie

<sup>1</sup> I veterinari ufficiali che all'entrata in vigore della presente ordinanza esercitano la funzione di veterinario di confine di cui all'articolo 34 capoverso 2 lettere b e c possono recuperare la formazione richiesta all'articolo 35 capoverso 1 entro il 30 giugno 2012.

<sup>2</sup> Fino a quando la Svizzera e la Comunità europea converranno di abolire reciprocamente i controlli veterinari di confine, per le partite contemplate nell'Accordo provenienti da Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni seguenti:

- a. il DFE stabilisce quali animali e prodotti animali vengono controllati dal veterinario di confine;

<sup>43</sup> RS 455

<sup>44</sup> RS 455.1; RU 2007 ...

<sup>45</sup> RS 631.0; RU 2007 1411

<sup>46</sup> RU 1988 800, 1990 1357, 1993 920 3384, 1995 2050 3716, 1997 1121, 1998 1575, 1999 303, 2001 1337 3294, 2002 1411 4065, 2003 1598, 2004 3113, 2005 5493, 2006 3951 4705, 2007 1469

- b. le partite soggette all'obbligo di controllo devono essere notificate presso un ufficio doganale designato dall'UFV d'intesa con l'Amministrazione delle dogane;
- c. le partite provenienti da Paesi terzi devono essere controllate dal veterinario di confine se non viene provato che sono state sottoposte a un controllo documentale, a un controllo d'identità e a un controllo fisico in un posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea e che sono state ammesse all'importazione nell'Unione europea;
- d. vengono controllate a campione le partite provenienti da:
  - 1. Stati membri dell'Unione europea,
  - 2. Andorra, Monaco, Norvegia e San Marino,
  - 3. Islanda, se si tratta di pesci e prodotti ittici,
  - 4. altri Paesi terzi se viene provato che sono stati sottoposti a un controllo documentale, a un controllo d'identità e a un controllo fisico in un posto d'ispezione frontaliero dell'Unione europea;
- e. per le partite di cui al capoverso 2 lettera d il servizio veterinario di confine fissa con l'Amministrazione delle dogane l'esecuzione a campione e in determinati giorni dei controlli documentali, d'identità e fisici. In assenza del servizio veterinario di confine tali partite possono essere sdoganate senza il controllo preliminare da parte del servizio veterinario di confine. L'Amministrazione delle dogane appone il timbro doganale sui documenti prescritti dalla presente ordinanza;
- f. le norme degli articoli 13–19, 21 e 23–25 si applicano:
  - 1. alle partite da e verso la Norvegia, e
  - 2. alle partite di pesci e di prodotti ittici provenienti dall'Islanda;
- g. se nell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>47</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi e nell'ordinanza del 18 aprile 2007<sup>48</sup> concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi sono menzionati gli Stati membri dell'Unione europea, le disposizioni in questione si applicano anche:
  - 1. alle partite da e verso la Norvegia,
  - 2. alle partite di pesci e di prodotti ittici provenienti dall'Islanda;
- h. non si devono emettere DVCE né effettuare notifiche *Traces* a essi correlate se non si tratta di partite importate direttamente per via aerea da Paesi terzi;
- i. la procedura in caso di contestazione delle partite di cui alle lettere c e d è disciplinata nell'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi e nell'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi.

<sup>47</sup> RS 916.443.12; RU 2007 ...

<sup>48</sup> RS 916.443.13; RU 2007 ...

**Art. 53**          Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatti salvi i capoversi 2 e 3, la presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2007.

<sup>2</sup> Gli articoli 23–30 entrano in vigore il 1° maggio 2007.

<sup>3</sup> Gli articoli 64–75 dell’ordinanza del 20 aprile 1988<sup>49</sup> concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali sono abrogati il 1° maggio 2007.

18 aprile 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

*Allegato 1*  
(art. 4 cpv. 3)

## **Requisiti formali per i certificati**

1. Il rappresentante dell'autorità speditrice competente o della società che rilascia un certificato deve apporre la sua firma e il timbro ufficiale. Ciò vale per ciascuna pagina del certificato qualora esso si componga di più pagine. La firma e il timbro devono essere di colore diverso da quello degli altri dati. Il nome e la denominazione ufficiale della persona che firma devono essere indicati in lettere maiuscole e in maniera ben leggibile.
2. Il certificato deve corrispondere nel contenuto e nella forma al modello stabilito per l'animale o il prodotto animale e il Paese in questione, essere compilato in ogni sua parte e rilasciato a un unico destinatario.
3. I certificati devono essere redatti in tedesco, francese, italiano o inglese e per le partite in transito anche in una lingua ufficiale del Paese di destinazione oppure va allegata una traduzione autenticata nella lingua di tale Paese.
4. I certificati devono essere composti, alternativamente, di
  - a. un singolo foglio di carta;
  - b. due o più pagine che compongono un foglio di carta integrato e indivisibile;
  - c. una serie di pagine numerate in modo da indicarne la posizione nella sequenza (ad esempio «pagina 2 di 4»).
5. Il certificato deve recare un numero di identificazione unico. Nei certificati composti di una serie di pagine, ciascuna pagina deve recare detto numero.
6. Eventuali modifiche si effettuano depennando le indicazioni erranee e aggiungendo la firma e il timbro della persona che rilascia il certificato.
7. Il certificato deve essere rilasciato prima che la partita cui si riferisce esca dal controllo dell'autorità competente del Paese di spedizione.

*Allegato 2*  
(art. 36 cpv. 3)

## **Condizioni di riconoscimento per i posti d'ispezione frontaliери**

### **A. Per gli animali**

I posti d'ispezione frontaliери devono disporre:

1. di una corsia di accesso appositamente riservata al trasporto di animali vivi, in modo da evitare che gli animali sostino in inutile attesa;
2. di impianti di facile pulizia e disinfezione, che permettano il carico e lo scarico dei vari mezzi di trasporto, il controllo, l'approvvigionamento e la cura degli animali e la cui superficie, illuminazione, ventilazione e l'area destinata all'approvvigionamento siano proporzionate al numero di animali da controllare;
3. di locali sufficientemente ampi compresi gli spogliatoi, le docce e i bagni a disposizione del personale con mansioni di controllo;
4. di un locale e di attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine;
5. dei servizi di un laboratorio specializzato che sia in grado di effettuare analisi speciali su campioni prelevati al posto d'ispezione frontaliери;
6. dei servizi di un'impresa situata nelle immediate vicinanze, che disponga di impianti ed attrezzature atte a ricoverare, alimentare, abbeverare, curare ed eventualmente abbattere gli animali;
7. di adeguati impianti che consentano, qualora tali posti siano utilizzati come punto di sosta e di trasferimento degli animali durante il trasporto, di scaricarli, abbeverarli, alimentarli, se necessario ricoverarli opportunamente, fornire le eventuali cure necessarie o, se del caso, procedere al loro abbattimento in loco in maniera tale da evitare loro inutili sofferenze;
8. di attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante *Traces* con gli altri posti d'ispezione frontaliери e le autorità veterinarie competenti; e
9. di attrezzature ed impianti di pulizia e disinfezione.

### **B. Per i prodotti animali**

<sup>1</sup> I posti d'ispezione frontaliери devono essere costruiti in modo da fornire un livello di igiene adeguato ed evitare ogni contaminazione incrociata.

<sup>2</sup> I locali in cui i prodotti vengono scaricati, esaminati o immagazzinati, devono essere sufficientemente ampi e disporre di:

- a. superfici murali con rifiniture lisce e lavabili, nonché pavimenti facili da pulire e disinfettare e un sistema di drenaggio adeguato;
- b. un soffitto pulito e facile da lavare;
- c. una sufficiente illuminazione naturale o artificiale;
- d. un sistema di approvvigionamento idrico caldo e freddo in tutti i locali di ispezione.

<sup>3</sup> I posti d'ispezione frontaliери riconosciuti presso lo stesso ufficio doganale devono essere situati a una distanza reciproca operativamente efficace.

<sup>4</sup> I posti d'ispezione frontaliери riconosciuti ai fini della manipolazione delle categorie di prodotti refrigerati, congelati o a temperatura ambiente devono essere in grado di immagazzinare simultaneamente volumi adeguati di prodotti per ciascuna categoria di temperatura. Il veterinario ufficiale deve poter accedere ogniqualvolta necessario a un volume adeguato di prodotti immagazzinati.

<sup>5</sup> Per i prodotti sottoposti a controllo della temperatura e destinati al consumo umano, l'intersezione delle zone di trasporto e di scarico deve essere protetta o isolata dall'ambiente esterno.

<sup>6</sup> I posti d'ispezione frontaliери devono includere i seguenti elementi:

- a. un ufficio dotato dei necessari apparecchi di comunicazione, in particolare un telefono, un fax, un terminale del sistema *Traces*, una fotocopiatrice, nonché tutta la documentazione necessaria e una capacità d'archivio che consenta di immagazzinare i documenti relativi alle ispezioni;
- b. una serie di locali comuni comprendenti spogliatoi, gabinetti e lavabi per il personale del posto d'ispezione frontaliери, condivisibili unicamente con le altre persone che partecipano ai controlli ufficiali;
- c. una zona riservata allo scarico delle partite, che sarà chiusa o coperta da un tetto, salvo nel caso di partite di lana non trasportate in container, di proteine animali trasformate trasportate alla rinfusa e non destinate al consumo umano, di letame o guano alla rinfusa, di olio e grassi liquidi alla rinfusa, trasportati in navi, per i quali il requisito della copertura con tetto non è obbligatorio;
- d. un locale d'ispezione nel quale esaminare i prodotti e prelevare i campioni per gli esami successivi; la zona di prelievo dei campioni può situarsi nel locale d'ispezione;
- e. una serie di locali o zone di magazzino adeguate per permettere la conservazione delle partite, a temperatura di refrigerazione o di congelazione o a temperatura ambiente, sotto il controllo del veterinario ufficiale in attesa dei risultati dei test di laboratorio o di altri esami;
- f. locali e attrezzature adeguate per il prelievo e il trattamento dei campioni per i controlli di routine che soddisfino i requisiti igienici, in particolare il rispetto delle norme microbiologiche;
- g. i servizi di un laboratorio specializzato che sia in grado di esaminare i campioni prelevati al posto d'ispezione frontaliери;

- h. locali e refrigeratori per immagazzinare i campioni di partite prelevati a scopo di analisi e i prodotti non rilasciati dal veterinario ufficiale competente del posto d'ispezione frontaliero;
- i. celle frigorifere e attrezzature in cui le derrate alimentari e i prodotti animali sono conservati separatamente e mantenuti alla temperatura richiesta per ogni categoria di prodotto;
- j. attrezzature adeguate che consentano scambi rapidi di informazioni mediante *Traces*;
- k. i servizi di un'azienda che sia in grado di effettuare i trattamenti previsti nell'OESA<sup>50</sup>;
- l. un'attrezzatura per la pulizia e la disinfezione correttamente situata e adeguata alle necessità del posto oppure un sistema documentato ed efficace di pulizia e disinfezione ad opera di un'impresa esterna;
- m. strutture per il magazzinaggio temporaneo dei campioni sottoposti a controllo della temperatura in attesa del loro invio al laboratorio; dovranno inoltre essere disponibili contenitori adeguati al trasporto di tali campioni.

*Allegato 3*  
(art. 51)

## **Modifica del diritto vigente**

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

### **1. Ordinanza del 27 maggio 1981<sup>51</sup> sulla protezione degli animali**

*Titolo prima dell'art. 57*

#### **Capitolo 6a: Trasporti internazionali di animali**

*Art. 57*            Controllo delle partite di animali

<sup>1</sup> Nei posti d'ispezione frontalieri deve essere data priorità alle partite di animali.

<sup>2</sup> Le partite di animali possono essere trattenute soltanto se è necessario per la protezione degli animali o per i controlli di polizia sanitaria.

<sup>3</sup> I posti d'ispezione in cui si espletano le formalità di importazione e transito vanno informate quanto prima dell'arrivo degli animali.

*Art. 57a*            Autorizzazione

<sup>1</sup> Le imprese che trasportano animali verso l'estero o dall'estero a titolo professionale devono essere titolari di un'autorizzazione rilasciata dal Cantone.

<sup>2</sup> L'autorizzazione è rilasciata soltanto se l'impresa soddisfa i requisiti posti dalla presente ordinanza.

<sup>3</sup> L'autorizzazione è rilasciata per un anno.

<sup>4</sup> Le imprese con domicilio in un Paese membro dell'Unione europea devono presentare, su richiesta, un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente di detto Paese.

<sup>5</sup> A ogni partita di animali è allegata una copia dell'autorizzazione.

*Art. 57b*            Notifica di infrazioni

L'Ufficio federale comunica allo Stato in cui è registrata l'impresa i dettagli sulle violazioni accertate se esso è parte contraente della Convenzione europea del 6 novembre 2003<sup>52</sup> sulla protezione degli animali nel trasporto internazionale.

<sup>51</sup> RS 455.1

<sup>52</sup> RS 0.452

*Art. 57c* Piano di trasporto

<sup>1</sup> Per il trasporto a titolo professionale di bovini, bufali, cavalli, ovini, caprini e suini verso l'estero e dall'estero deve essere redatto un piano di trasporto secondo le indicazioni dell'Ufficio federale qualora il trasporto duri più di otto ore.

<sup>2</sup> La persona responsabile del benessere degli animali registra nel piano di trasporto l'ora e il luogo in cui gli animali sono stati alimentati, abbeverati e hanno potuto riposarsi. Il documento va presentato all'autorità competente che ne faccia richiesta.

*Art. 57d* Equipaggiamento particolare

I veicoli devono essere muniti di attrezzature adeguate per il carico e lo scarico.

*Art. 57e* Precauzioni particolari

<sup>1</sup> Le mammifere gravide non devono essere trasportate prima della data prevista del parto per un periodo corrispondente ad almeno il 10 per cento della durata della gestazione e per almeno una settimana dopo il parto.

<sup>2</sup> I mammiferi molto giovani non devono essere trasportati prima della cicatrizzazione completa dell'ombelico.

<sup>3</sup> Prima che gli animali siano caricati per trasporti internazionali a titolo professionale, il veterinario ufficiale deve esaminarne l'idoneità al trasporto. Fa eccezione il trasporto di cavalli muniti di passaporto equino.

*Art. 57f* Transito di animali

Il transito di bovini, bufali, ovini, caprini e suini in Svizzera è limitato al traffico ferroviario e aereo.

*Art. 57g* Trasporto via aerea

Il trasporto via aerea degli animali deve rispettare le disposizioni IATA<sup>53</sup>.

*Art. 66a* Esportazione temporanea di animali per l'attuazione di pratiche vietate

<sup>1</sup> È vietata l'esportazione temporanea di animali per l'attuazione di pratiche vietate di cui agli articoli 20 capoverso 1 e 22 capoverso 2 lettera g della legge del 9 marzo 1978<sup>54</sup> sulla protezione degli animali e all'articolo 66 capoverso 1 lettere d, h e k della presente ordinanza.

<sup>2</sup> Gli animali sottoposti a pratiche vietate di cui al capoverso 1 non possono essere reimportati se sono stati esportati dalla Svizzera allo scopo di attuare tali pratiche.

<sup>53</sup> <http://www.iata.org/ps/publications/9105.htm>

<sup>54</sup> RS 455

*Art. 66b* Importazione di cani con orecchie o code recise

<sup>1</sup> È vietata l'importazione di cani con orecchie o code recise.

<sup>2</sup> Sono consentiti l'importazione temporanea di cani appartenenti a cittadini stranieri che vengono in Svizzera per vacanze o soggiorni di breve durata nonché le importazioni a titolo di trasloco di masserizie.

## **2. Ordinanza del 17 ottobre 2001<sup>55</sup> sull'autorizzazione dei medicinali**

*Art. 35 cpv. 2 e 3*

<sup>2</sup> Il richiedente deve fare in modo che l'autorizzazione sia presentata all'ufficio doganale al momento dell'importazione.

<sup>3</sup> Al momento dell'imposizione doganale l'ufficio doganale oblitera l'autorizzazione e la spedisce all'Istituto di virologia e immunoprofilassi dell'Ufficio federale di veterinaria.

## **3. Ordinanza del 26 novembre 2003<sup>56</sup> sul bestiame da macello**

*Titolo prima dell'art. 25a*

### **Sezione 5:**

#### **Controllo della carne bovina di prima qualità in caso di importazione per via aerea**

*Art. 25a* Carne bovina di prima qualità

Il servizio veterinario di confine controlla le partite di carne bovina di alta qualità in base ai criteri fissati negli Obblighi assunti dalla Svizzera il 12 aprile 1979<sup>57</sup> in materia d'importazione di carne bovina, conformemente alle istruzioni dell'Ufficio federale dell'agricoltura.

## **4. Ordinanza del 27 giugno 1995<sup>58</sup> sulle epizoozie**

*Art. 303* Controlli nei macelli

Il Dipartimento disciplina:

- a. l'analisi degli animali da macello e delle carcasse nei macelli per accertare la presenza di eventuali epizoozie; e
- b. le misure da prendere in seguito al risultato dell'analisi.

<sup>55</sup> RS 812.212.1

<sup>56</sup> RS 916.341

<sup>57</sup> RS 0.632.231.53

<sup>58</sup> RS 916.401

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

